

Contratto normale di lavoro per il settore degli spedizionieri

Campo di applicazione

Art. 1

Il contratto è applicabile a tutti i dipendenti impiegati nel settore degli spedizionieri.

Importo del salario minimo

Art. 2

¹Salari orari minimi di base:

- collaboratori con mansioni direttive	fr. 31.27
- dichiarante doganale con APF	fr. 23.77
- dichiarante doganale senza APF	fr. 21.58
- specialista spedizioni con APF	fr. 25.02
- specialista spedizioni senza APF	fr. 21.58
- impiegato con almeno AFC	fr. 21.58
- impiegato senza formazione	fr. 20.02
- magazziniere/autista patente B	fr. 19.68
- autista patente C	fr. 20.04
- autista patente E	fr. 20.64

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

³Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza;
- 3.6% per 9 giorni festivi.

Adeguamento dei salari minimi

Art. 3

I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro delle imprese di spedizione.

Altre disposizioni

Art. 4

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Validità

Art. 5

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per il settore degli spedizionieri.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Manuele Bertoli

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri